



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Estratto Circolare prot. 0031671

OGGETTO: Prime indicazioni in relazione all'applicazione del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione".

§ PREMESSA

Come noto, con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2024/825 per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

Segnatamente, per quanto di rilievo in questa sede, è stato modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, agli articoli 18 (che reca definizioni nell'ambito delle disposizioni sulle pratiche commerciali in generale), 21 (sulle azioni ingannevoli), 22 (sulle omissioni ingannevoli) e 23 (sulle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli).

A seguito di una pluralità di quesiti e segnalazioni trasmessi dalle associazioni rappresentative delle categorie della distribuzione e della produzione con riguardo ai possibili impatti economici e operativi connessi, si rappresenta quanto segue.

Premesso che non è stato previsto dal legislatore eurounitario e, di conseguenza, nel citato recepimento un periodo transitorio, si ritiene opportuno fornire talune precisazioni, con l'obiettivo di consentire una gestione ordinata della fase di adeguamento alla direttiva (UE) 2024/825 e al relativo decreto legislativo di recepimento, volte ad assicurarne una puntuale messa in atto, a beneficio degli operatori economici, delle Autorità preposte alla vigilanza e dei consumatori.

Invero, l'applicazione – a decorrere dal 27 settembre 2026 – della nuova disciplina in materia di comunicazioni ambientali, potrebbe comportare talune criticità operative per le imprese che hanno necessità di esaurire le scorte di prodotti già acquistati o confezionati.

Al fine di scongiurare il rischio che vengano ritirati o distrutti prodotti conformi al quadro normativo vigente al momento dell'immissione in commercio, con conseguenti aggravii economici, discontinuità commerciali e, paradossalmente, effetti contrari agli stessi obiettivi ambientali perseguiti dalla nuova normativa di derivazione unionale, si reputa opportuno fornire

alcune indicazioni applicative delle disposizioni in questione e dare evidenza della nuova sezione pubblicata sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy sui nuovi strumenti informativi.

1. SULLA DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Si evidenzia che **le nuove disposizioni in materia di comunicazioni ambientali si applicheranno a decorrere dal 27 settembre 2026, pertanto, da tale data**, i beni prodotti o immessi sul mercato **dovranno essere conformi alle nuove disposizioni**.

Rispetto agli impatti connessi ad un'immediata applicazione della nuova disciplina relativamente ai c.d. *existing products*, giova ricordare che è stata di recente pubblicata, a seguito degli approfondimenti condotti a livello unionale, una "posizione comune" tra le Autorità europee di *enforcement* a tutela del consumatore¹, volta a favorire un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni all'interno dell'Unione europea, evitando effetti distorsivi e al contempo assicurando un equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale e la sostenibilità degli oneri a carico delle imprese.

Quanto agli aspetti relativi *all'enforcement*, le Autorità nazionali competenti in materia di tutela del consumatore possono tener conto delle eventuali difficoltà, specifiche e comprovate, che l'adeguamento alle nuove regole può determinare, almeno in una prima fase, con particolare riferimento ai vanti ambientali apposti sulle confezioni dei prodotti.

A tale riguardo, giova tuttavia sottolineare che le imprese sono tenute a adottare, sin dall'entrata in vigore della nuova disciplina, tutte le misure ragionevoli e proporzionate necessarie per assicurarne il rispetto. In particolare, tali misure potranno riguardare l'adeguamento del materiale promozionale, il coordinamento con la rete di vendita, l'utilizzo di etichette adesive per eliminare o correggere indicazioni non più in linea con il quadro normativo, ovvero la presentazione, presso il punto vendita ovvero la vetrina online, di appropriate informazioni correttive.

Inoltre, occorre tener conto che i vanti ambientali e le etichette di sostenibilità potevano essere già valutati ai sensi della vigente disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette, la cui violazione non potrà in alcun caso essere ascritta a difficoltà specifiche inerenti all'entrata in vigore delle nuove regole.

Tanto premesso, la citata "posizione comune" prevede che le Autorità nazionali possono avviare le istruttorie, stabilire le priorità e sequenziare le azioni esecutive in base alla gravità delle violazioni e alle circostanze specifiche di ciascun caso concreto, privilegiando un

¹ Il "Common understanding" è disponibile sul sito della Commissione europea al seguente link: https://commission.europa.eu/document/download/264d8c70-2f9a-4955-8e7b-154d55a9b684_en?filename=Final%20CPC%20common%20understanding%20on%20old%20stock%20situations%20June%202026.pdf

approccio orientato alla conformità prima che alle sanzioni, soprattutto durante le prime fasi di applicazione della nuova disciplina in relazione ai beni già prodotti o immessi in commercio alla data del 27 settembre 2026.

Tale “posizione comune” offre una significativa cornice generale, tuttavia, le richieste pervenute evidenziano la necessità di fornire perimetri temporali utili, i quali – nella varietà di situazioni, durata di vita dei prodotti, lunghezza delle filiere distributive ed altri fattori – non possono che essere indicativi.

Si precisa, inoltre, che l'esaurimento dei cosiddetti *existing products* sembra avere una portata diversa a seconda che si tratti di beni deperibili ovvero durevoli. Per i primi, invero, il periodo di smaltimento sarà verosimilmente più rapido, data la naturale scadenza dei prodotti stessi. Per i beni durevoli, per contro, viene in rilievo la summenzionata necessità di assicurare un ragionevole temperamento tra la protezione dei consumatori da comunicazioni ambientali non più conformi alle norme e le esigenze organizzative delle imprese.

Come emerge dalla lettura del “*Common understanding*”, infatti, in base ad un approccio graduale, le autorità di *enforcement* dovrebbero dare priorità – nella scelta delle azioni da intraprendere/dei controlli da effettuare – ai prodotti con una durata di conservazione più breve o una rotazione delle scorte più rapida.

Pertanto, richiamate le esigenze di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza, idonee a tenere conto dei tempi di adeguamento degli operatori economici, sottese alla suddetta “posizione comune”, si precisa che per i beni durevoli già prodotti o immessi sul mercato – con prova di immissione in commercio o di avvenuta produzione antecedente al 27 settembre 2026 – l'adeguamento delle confezioni dei prodotti possa avvenire al termine del ragionevole periodo di *shelf life* per ciascuna categoria merceologica, che si ritiene di individuare orientativamente in sei mesi, ferma restando l'esigenza che vengano assunte, sin dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ossia il 27 settembre 2026 - temine di riferimento per la piena conformità delle comunicazioni ambientali - le misure ragionevoli e proporzionate sopra citate.

2. AVVISO ARMONIZZATO ED ETICHETTA ARMONIZZATA

Con riferimento ai nuovi strumenti informativi armonizzati a livello dell'Unione europea rivolti ai consumatori per informarli sui propri diritti, si segnala preliminarmente che sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy è stata creata, in un'ottica di facilitazione dell'adeguamento alle nuove disposizioni da parte degli operatori economici, una sezione appositamente dedicata all'avviso armonizzato e all'etichetta armonizzata consultabile al link: <https://www.mimit.gov.it/it/impresa-lista/avviso-armonizzato-ed-etichetta-di-durabilita-armonizzata>, con indicazione degli elementi grafici e di contenuto e la possibilità di scaricare direttamente i relativi *format*.

Si ricorda che l'avviso armonizzato, dovrà essere esposto obbligatoriamente da parte dei venditori a partire dal 27 settembre 2026 sia negli esercizi di vendita che *on-line*, al fine di ricordare ai consumatori che esiste la garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell'Unione europea, come acquisire maggiori informazioni attraverso il QR code esposto e cosa fare in caso di non conformità dei beni.

L'etichetta GARAN armonizzata, viceversa, afferisce alla garanzia commerciale di durabilità espressa in anni che il produttore può offrire gratuitamente ai consumatori.

Si segnala, inoltre, che sul sito “Your Europe” sono disponibili ulteriori informazioni a cura della Commissione europea alla pagina dedicata ai venditori e ai produttori:

https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/consumer-contracts-guarantees/eu-legal-guarantee-notice-and-garan-label/index_it.htm

Infine, si anticipa che a breve sarà disponibile nella sezione FAQ del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy (<https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti>) anche una pagina dedicata alle risposte ai quesiti di interesse generale pervenuti agli uffici relativamente all’applicazione della normativa in questione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianfrancesco Romeo)

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

27 agosto 2026